

Il significato della collegialità episcopale nella Chiesa

Carlo Colombo

Già prima del Concilio Vaticano II, constatando alcune situazioni concrete, era sorto il desiderio di un maggior sviluppo della Collegialità episcopale, partendo dal principio esattissimo, richiamato anche da Pio XII, che i Vescovi in quanto successori degli Apostoli hanno una particolare responsabilità verso la Chiesa intera e la sua missione universale¹, responsabilità che è stata attuata anche realmente nei Concili e in altri modi². Accanto a questa esigenza si erano, però, affermate anche alcune concezioni della «collegialità», che hanno indotto i Padri del Concilio Vaticano II a dedicare una particolare attenzione per precisare il significato e la estensione della collegialità.

Per questo una conoscenza esatta dell'insegnamento del Concilio può servire a chiarire qualche idea e ad evitare qualche errore, mettendoci in comunione con il pensiero della Chiesa, certamente più importante che non quello di singoli teologi o gruppi di persone³.

1. Da questo è derivato nei secoli l'impegno missionario della Chiesa, espresso anche in documenti recenti del magistero pontificio, e l'impegno dei Vescovi in quanto successori degli Apostoli al riguardo. Si veda il richiamo contenuto nel n. 17 di «Lumen gentium» con le Encicliche ivi citate di Benedetto XV, Pio XI e soprattutto la «Fidei donum» di Pio XII.

2. Per la documentazione del testo si possono vedere le bibliografie annesse alla fine di ogni capitolo del vol. I della *Storia della Chiesa* diretta da H. Jedin: vol. I. *Le origini* di K. BAUS (trad. ital, Milano, 1975). In modo particolare segnalo L. HERTLING, *Communio: Chiesa e Papato nell'antichità cristiana* (trad ital., Roma, Gregoriana, 1961); A. RIMOLDI, *L'Apostolo S. Pietro* (Analecta Gregoriana 96, Roma, 1958).

3. Poiché mi servo di note personali molto sintetiche e di ricordi perso-

I. ATTESE E CONCEZIONI A RIGUARDO DELLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE

Non ci si deve meravigliare di possibili concezioni meno esatte prima del Concilio: l'argomento non era mai stato approfondito ed aveva il carattere di novità; la «collegialità» veniva talvolta confusa con la «comunione» e suscitava attese vaghe od universali. Quando, poi, a questa situazione si aggiunge quel tanto di passionalità, che idee molto coltivate e singoli problemi concreti spesso sollevano, possono sorgere concezioni addirittura erronee della «collegialità», che il Concilio ha voluto togliere di mezzo per salvaguardare e testimoniare l'integrità della fede e la costituzione della Chiesa voluta da Gesù Cristo e costantemente trasmessa nella Chiesa.

Trascurando per ora tali concezioni erronee, che si comprenderanno meglio esponendo la dottrina positiva del Concilio, dobbiamo dire una parola su qualche concezione teologica della «collegialità episcopale», che spiega la formulazione intenzionale di qualche frase della «*Lumen gentium*»: formulazione scelta appositamente per togliere ogni ambiguità⁴.

Quand'è uscita la Costituzione Apostolica «Apostolica sollicitudo» sul Sinodo dei Vescovi⁵, qualche teologo di gran nome ebbe a dire che essa rifletteva una «collegialità papale» non una «collegialità episcopale»: i Vescovi venivano concepiti come «consultori» del Sommo Pontefice, non come aventi un'autorità propria⁶. Qualcosa di simile era nell'aria, e nelle menti, durante il Concilio. Vi si affrontavano tre diverse concezioni teologiche della collegialità episcopale che, per chiarezza e senza nessuna determinazione di valore, chia-

nali, non mi è sempre possibile citare nomi ed offrire indicazioni precise. Devo precisare, inoltre, che scopo dello scritto non è quello di dire tutto quello che potrebbe dire un teologo sul tema della collegialità episcopale, ma soltanto quello di aiutare a comprendere esattamente il Concilio.

4. Oggetto di questo articolo è la «collegialità episcopale» in senso proprio o stretto, ben diverso dall'uso frequente e confuso del termine «collegialità», che si trova in parecchi scritti non teologici e che meglio si dovrebbe dire spesso «spirito di comunione».

5. Lettera Apostolica «*motu proprio data*» 15 settembre 1965 (A. A. S. LVII (1965), pp. 775-780. Cfr. G. BERTRAMS, *Struttura del «Sinodo dei Vescovi*», («Civiltà Cattolica» 1965, vol. IV, pp. 417-423).

6. Qualche volta veniva confusa l'autorità *propria* dei Vescovi con autorità *autonoma*, non soggetta a nessuno e quindi implicitamente nemmeno al Romano Pontefice; si arrivava così a dire che dove non c'è autorità autonoma non c'è autorità propria. Tale, invece, non era il pensiero della Chiesa.

meremo: collegialità *puramente* episcopale, collegialità *puramente* papale, collegialità *mista*⁷.

1) La prima, partendo dal principio filosofico della unicità del soggetto di governo nella Chiesa, riteneva che l'*unico* soggetto di governo istituito da Gesù Cristo, e quindi di origine divina e imm modificabile, è il corpo o collegio episcopale: così —si diceva— si è retta la Chiesa nel primo millennio all'incirca, in modo che il successivo, innegabile sviluppo del primato pontificio, appartiene alle «tradizioni umane» ed è modificabile come esse, almeno nel suo esercizio effettivo.

Nel decorso della storia della Chiesa si sono avute *due forme di attuazione* e di esercizio della collegialità: una forma veramente «collegiale», quale si è attuata principalmente nei Concili, soprattutto nei Concili ecumenici dell'antichità; ed una forma «personale», secondo la quale il Romano Pontefice, Capo del Collegio episcopale per diritto divino, anche quando agisce personalmente o per mezzo delle Congregazioni Romane, agisce sempre in quanto capo del Collegio episcopale, che può anche legittimamente rappresentare in certi casi.

Da una simile concezione venivano anche tratte conseguenze concrete. Poichè la *forma personale* di esercizio della collegialità episcopale deve essere concepita come eccezionale rispetto alla *forma collegiale*, il Romano Pontefice deve imporsi la decisione di non emanare documenti che attuino una forma personale di esercizio della suprema autorità nella Chiesa quando sono già previsti atti o riunioni collegiali come il Sinodo dei Vescovi, o come un Concilio ecumenico: qualcuna di queste conseguenze è stata esposta anche pubblicamente in occasione del Concilio. Inoltre dovrà consultare i Vescovi, almeno nei casi più gravi, prima di prendere decisioni⁸.

7. Il termine «collegialità *mista*» viene usato qui per distinguere questa concezione, che viene più avanti spiegata, dalle altre due. In realtà si tratta di una concezione molto più antica, come appare dalla relazione di Kleutgen ricordata nella nota 10.

8. Un Padre conciliare affermava che «almeno nei casi più gravi» il Romano Pontefice doveva sentire gli altri Vescovi. Qualcosa di simile forse poteva sottostare ad una formula, poi tralasciata, proposta per il primo schema rinnovato «De Ecclesia»: vi si diceva, infatti, che il collegio episcopale costituisce nella Chiesa «*unum et indivisum subiectum auctoritatis*». (Ricordo personale).

Si univano in questa formulazione motivi diversi: un motivo filosofico, di filosofia sociale; una preoccupazione dogmatica, di vedere riconosciuta l'autorità propria dei Vescovi nella Chiesa; la ripulsa di una concezione ritenuta troppo personalistica dell'autorità del Romano Pontefice. Ma la diversa for-

2) Una simile concezione non poteva non sollevare difficoltà. Pur ammettendo la esattezza di dati storici riguardanti il primo millennio, si è fatto osservare che così veniva intaccato il primato pontificio come è stato definito dal Concilio Vaticano I: esso pure è di diritto divino e non rinunciabile. E' vero che nel secondo millennio vi è stato uno sviluppo nella concezione del primato pontificio e nel suo esercizio; ma il problema non è quello di ritornare alla forma di esercizio del primo millennio, bensì di domandarsi come devono essere concepiti il primato pontificio e il suo esercizio dopo le definizioni del Concilio Vaticano I, esso pure assistito dallo Spirito Santo. Se si accettasse il principio di ordine filosofico di un unico soggetto di governo nella Chiesa, diventerebbe molto difficile, e forse impossibile, sottrarsi alla concezione teologica di una «collegialità papale»: unico soggetto di potere supremo nella Chiesa universale in tale concezione sarebbe il Romano Pontefice in quanto Vicario di Cristo, che egli rappresenta visibilmente qui sulla terra; i Vescovi rappresentano Gesù Cristo nelle Chiese particolari e le governano sempre subordinatamente al Romano Pontefice.

In tal caso i Vescovi sarebbero certamente «consultori qualificati», ma avrebbero un'autorità propria derivante da Cristo? Non sembra questo il senso della scelta dei «Dodici», di cui si parla nel Vangelo⁹.

3) Per queste ragioni si era fatta strada, già ai tempi del Vaticano I e addirittura in tempi più lontani¹⁰, una terza concezione

mulazione del testo definitivo, poi approvato dal Concilio, indica chiaramente quale era il pensiero dei Padri conciliari. Gli «Acta synodalia» non riportano le discussioni nelle Commissioni conciliari: vi si trova, però, il «Textus prior» del Cap. III di «Lumen gentium», presentato ai Padri, il quale aveva accolto la parola «*indivisum* subiectum», e una nota che spiega perchè quella parola è stata omessa nel testo definitivo. La nota dice testualmente: «*Omittitur vox indivisum, ne falso intelligatur Romanum Pontificem non posse suam plenam et supremam potestatem exercere independenter ab actione Episcoporum*» (Acta Synodalia III, 1, p. 245 [N]).

9. Si ricordino i passi relativi ai Dodici dei Vangeli e degli Atti: la loro scelta viene unanimemente riferita a Gesù dalla Chiesa primitiva: ad un Gesù ormai chiaramente riconosciuto come il «Cristo», «il Figlio di Dio», Dio come il Padre. In modo particolare sono significativi Mt. 10, 1-5 e passi paralleli di Mc. e di Lc.; Mt. 28,16; At. 1, 12-26; 1Cor. 15,5 (nel testo greco dice «i dodici», nel testo della Volgata dice invece «gli undici»).

10. Si veda la relazione di Kleutgen per il secondo schema «De Ecclesia» del Concilio Vaticano II: Mansi vol. 53, coll. 317-331.

teologica, che abbiamo chiamata «mista», nettamente difesa anche nel periodo in cui era in corso il Concilio Vaticano II¹¹.

Secondo tale concezione *due* sono i soggetti del potere supremo nella Chiesa: il Romano Pontefice in quanto Vicario di Cristo, ed il Collegio episcopale di cui fa parte, ed è a capo per diritto divino il Romano Pontefice in quanto Vescovo di Roma; i due soggetti non sono adeguatamente distinti, perchè il Romano Pontefice, oltre ad avere il suo potere personale in quanto Vicario di Cristo, appartiene anche al secondo, e ne è, anzi, parte essenziale. Più che a soggetti inadeguatamente distinti, ci troviamo di fronte a *due forme*, personale e collegiale, di esercizio di un unico potere totale e universale, il potere di Cristo che viene da essi rappresentato: la scelta tra le due forme dipende dal Romano Pontefice e dalle opportunità che sono suggerite nei diversi momenti dalle vicende storiche della Chiesa. Solo così si possono conciliare la storia del primo millennio con quella del secondo millennio, la collegialità episcopale e la collegialità papale¹².

Non ci soffermeremo ad esaminare le diverse concezioni teologiche e le loro conseguenze. Risulta, però, evidente che non era un problema secondario quello che veniva discusso: toccava la concezione stessa della Chiesa come Gesù Cristo l'ha pensata e l'ha voluta. Per questo i Padri del Concilio vi hanno dedicata tanta preoccupata attenzione e tanta discussione.

Ed é per questo anche che l'insegnamento del Concilio assume ai nostri occhi tutta la sua importanza: è la conoscenza che finora

11. Si vedano gli articoli di G. Bertrams in «Civiltà Cattolica», 1962-1965: 1962, vol. II, pp. 213-222; 1964, vol. I, pp. 436-455; 1965, vol. II, pp. 568-572.

12. Cfr. l'articolo di G. Bertrams su «La collegialità episcopale», in «Civiltà Cattolica» 1964, I, pp. 436-453.

La libertà di scelta tra le due forme di esercizio della Collegialità da parte del Romano Pontefice non è da confondersi con «arbitrarietà»; anch'egli è legato a norme obbiettive ed è responsabile di fronte a Gesù Cristo, come si dirà più avanti (nota 18).

Il significato è giuridico, e in questo senso dogmatico: il Romano Pontefice non deve rispondere a nessuna autorità terrena, come sarebbe un Concilio Ecumenico e qualsiasi altra autorità. Questo è un punto essenziale della fede cristiana, e per questo non ci meravigliamo che si sia manifestato chiaramente e affermato dopo secoli con il noto effato giuridico «Sancta Sedes a nemine iudicatur». Era, però, contenuto implicitamente in un principio tradizionale ed evangelico: una suprema autorità nella Chiesa non ammette autorità dello stesso ordine sopra di sé. Chi negasse la conseguenza, negherebbe perciò stesso che il Romano Pontefice sia *personalmente* «Vicario di Cristo» sulla terra: vi é forse qualche autorità soprannaturale sulla terra superiore a quella di Gesù Cristo?

ha acquisito la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, del pensiero e volere di Cristo¹³.

II. L'INSEGNAMENTO DEL CONCILIO VATICANO II CIRCA LA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE: COLLEGIALITÀ E «AFFECTUS COLLEGIALIS»

Non ci proponiamo, evidentemente, di fare un'analisi dettagliata di tutti i documenti conciliari per metterne in luce quanto, direttamente o indirettamente, si riferisce alla collegialità episcopale¹⁴; ma di sottolineare alcuni punti essenziali per comprendere esattamente il senso del Concilio, perché non si attribuisca al Concilio quanto era soltanto nella mente di qualcuno, specialmente di qualche teologo, forse anche di qualche Padre che lo ha espresso, ma non nella mente della grande maggioranza dei Padri che poi ha votato la «Lumen gentium», e non nella mente del Romano Pontefice che l'ha approvata e promulgata.

1) Una prima cosa da notare è il fatto che il Concilio non parte da una definizione filosofica o teologica del soggetto dell'autorità suprema nella Chiesa, ma dalla Rivelazione e dalla storia della chiesa: ciò che interessa conoscere ed insegnare ai fedeli è il pensiero di Gesù come è stato autenticamente interpretato dalla Chiesa lungo i secoli della sua storia. Il problema del «soggetto» dell'autorità suprema nella Chiesa, come quello delle conseguenze da trarre, viene lasciato da risolvere ai teologi; ed essi saranno tanto più

13. L'insegnamento conciliare esige una attenta valutazione teologica, che dovrà essere formulata in base ai criteri generali (cfr. n. 25 di «Lumen gentium», a riguardo dell'insegnamento del Magisterio pontificio). Come si sa il Concilio non ha espresso nessuna definizione infallibile *nuova*, e quindi in base al *solo* testo conciliare non ci troviamo di fronte ad affermazioni infallibili nuove. Vi sono insegnamenti infallibili, quando vengono ripresi altri documenti forniti di tale carattere, come è avvenuto nel n. 18 di «Lumen gentium» a proposito del Vaticano I. Sempre, però, un Concilio Ecumenico, che riunisce tutti i Vescovi assieme con il Romano Pontefice, anche quando non insegna infallibilmente, esprime documenti di un particolare valore: è l'insegnamento che viene proposto a tutta la Chiesa da tutti i Vescovi con il Romano Pontefice; è la fede di tutta la Chiesa docente, e come tale deve essere valutato, e accettato con religioso rispetto da chi vuole essere in comunione con la Chiesa.

14. Per tutto il problema dell'episcopato e della collegialità episcopale nel pensiero e nell'insegnamento del Concilio, mi permetto rimandare qui a U. BETTI, *La dottrina sull'Episcopato nel Concilio Vaticano II* (Roma, ed. Città nuova, 1968).

vicini alla verità quanto più si ispireranno al metodo del Concilio, non a principi filosofici o teologici aprioristici.

I Vescovi sono convenuti da ogni parte del mondo sapendosi e sentendosi responsabili solidalmente non soltanto di una Diocesi, ma di tutta la Chiesa cattolica e del mondo intero; il Romano Pontefice ha partecipato attivamente al Concilio e ne ha approvato i decreti, perché sapeva di essere in una «comunione gerarchica» con i confratelli nell'Episcopato per volere di Cristo, come appunto si esprime lo stesso Concilio (cfr. Costituzione «Lumen gentium», n. 21).

Il Concilio Vaticano II è stato una manifestazione concreta di «collegialità episcopale», sia nella sua celebrazione, sia nella formula conclusiva con cui il Romano Pontefice ne ha approvato e promulgato i Documenti¹⁵.

2) Una seconda caratteristica dell'insegnamento conciliare è stata certamente la *continuità nella novità*.

Oltre all'affermazione esplicita contenuta nella «Lumen gentium» n. 18 ed alla luce della quale devono essere lette e comprese tutte le dichiarazioni successive, il fatto stesso del Concilio Ecumenico Vaticano II è stato una manifestazione di continuità nella novità; si inserisce con una sua caratteristica nella storia dei Concili Ecumenici già celebrati¹⁶.

Sarebbe, quindi, non comprenderlo esattamente vedervi una rottura con la storia precedente della Chiesa; e sarebbe pure non comprenderlo esattamente non vedervi nessuna novità. Questo non potrà, forse, essere constatato da un puro storico che vede soltanto con occhi umani; potrà più facilmente essere illustrato da uno

15. La formula di approvazione nel testo latino suona sempre così: «Haec omnia et singula, quae in hac Constitutione dogmatica edicta sunt, placuerunt Sacrosanti Concilii Patribus. Et Nos, Apostolica a Christo Nobis tradita potestate, illa, una cum Venerabilibus Patribus, in Spiritu Sancto approbamus, discernimus ac statuimus, et quae ita synodaliter statuta sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus».

Dove è da osservare che la comunione collegiale, che unisce il Romano Pontefice con gli altri Vescovi del Concilio, viene manifestata chiaramente *in actu exercito*.

16. E' opportuno ricordare qui le iniziative serie originate dal Concilio Vaticano II e che hanno inteso divulgare la conoscenza storica dei Concili ecumenici, riconosciuti come tali dalla Chiesa Cattolica. Segnaliamo in modo particolare il brevissimo volumetto di H. JEDIN, *Breve storia dei Concili*, (Roma, 1960) e l'iniziativa francese molto più ampia, che descrive la storia e lo svolgimento dei singoli Concili ecumenici: finora ne sono usciti una decina di volumi, ognuno dei quali è dedicato ad un Concilio Ecumenico (Paris, Éditions de l'Orante, 1963, ss.).

storico credente, che sa continuamente all'opera lo Spirito di Cristo, invisibile agli occhi umani, per attuare il disegno divino di salvezza in Cristo.

3) Una terza caratteristica conciliare è la netta distinzione che il Vaticano II introduce tra la «collegialità episcopale», che potremmo dire la *collegialità episcopale in senso stretto* e lo «*affectus collegialis*» che deve unire i Vescovi tra loro e si estende molto al di là della collegialità episcopale in senso stretto. Della prima si parla nel n. 22 della «*Lumen gentium*», mentre del secondo si parla nel n. 23 della medesima Costituzione; ma, per intendere esattamente lo «*affectus collegialis*», si dovranno tenere presenti altri numeri, o addirittura altri documenti conciliari.

E' una distinzione capitale da intendere bene, perchè parecchie idee inesatte sono derivate proprio dal trasferire alla prima quanto è detto del secondo, o viceversa dal non comprendere bene la prima, che dev'essere intesa alla luce del secondo¹⁷.

La collegialità episcopale in senso stretto, di cui si parla nel n. 22, riguarda *soltanto* i Vescovi ma *tutti* i Vescovi in comunione con il Romano Pontefice: «Uno è costituito membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica con il Capo e con le membra del Collegio»^{17 bis}. Il Collegio o Corpo episcopale, poi, che comprende pure il Romano Pontefice come suo Capo per volontà di Cristo, ha su tutta la Chiesa la stessa autorità che ha il Romano Pontefice come successore di Pietro e rappresentante personale di Cristo, cioè come Vicario di Cristo; autorità che i Vescovi hanno esercitato ed esercitano nei Concili Ecumenici o sparsi per il mondo in comunione con il Romano Pontefice, o in altre forme debitamente approvate. La scelta, poi, di una forma personale (quella che il Romano Pontefice

17. Lo «*affectus collegialis*», di cui parla il Concilio nel n. 23 e che sta alla base della collegialità episcopale in senso stretto, riguarda i Vescovi e *soltanto* i Vescovi: è la applicazione ai Vescovi dello «spirito di comunione», che risulta dalla consacrazione episcopale, da precisi insegnamenti evangelici e dalla storia della Chiesa. Non si è fedeli all'insegnamento del Concilio quando la «collegialità» viene estesa ad altri membri della Chiesa non tenendo conto di queste precisazioni: lo «spirito di comunione» domanda applicazioni diverse secondo il diverso posto soprannaturale occupato dalla Chiesa. Cfr. G. BERTRAMS, *De gradibus «Communio» in doctrina Concilii Vaticani II*, nel volume «*Questiones fundamentales Iuris Canonici*», pp. 240-259. (Romae, Università Gregoriana, 1969): direttamente tratta dei diversi gradi di comunione con la Chiesa cattolica dei non cattolici; ma contiene principi che si applicano anche nella Chiesa cattolica.

17 bis. Cfr. «*Lumen gentium*» n. 22.

possiede ed esercita in quanto Vicario di Cristo) o di una forma collegiale di esercizio della suprema autorità nella Chiesa è fatta da lui liberamente¹⁸ secondo le necessità della Chiesa e le opportunità dei tempi¹⁹.

Al di là della forma collegiale di esercizio dell'autorità episcopale nella Chiesa, v'è un «*affectus collegialis*», di cui il Concilio parla nel n. 23 della Costituzione e che determina un poco altrove. Esso, come qualsiasi sentimento, appare giuridicamente meno determinato che non la collegialità episcopale in senso stretto; impone, però, ai Vescovi particolari doveri, sia nei rapporti tra loro, come in rapporto alle altre Chiese e alla Chiesa universale e al Romano Pontefice.

Tra essi principalissimi, ed esplicitamente ricordati, sono il dovere di annunziare il Vangelo in ogni angolo della terra, di reggere bene la porzione di Chiesa a ciascuno affidata. Le attuazioni dello «*affectus collegialis*» hanno avuto nei vari tempi ed hanno anche oggi diverse applicazioni concrete, segno e conseguenza di quella «sollecitudine per la Chiesa universale» secondo il variare delle condizioni storiche, che pur non comportando un potere di governo vero e proprio, i singoli Vescovi devono avere in quanto successori degli Apostoli²⁰.

Forme di attuazione di questo «*affectus collegialis*», che deve permeare la collegialità episcopale, sono particolarmente alcuni istituti introdotti o promossi dal Concilio Vaticano II o dopo di esso: istituti evidentemente di diritto ecclesiastico, e quindi mutevoli, ma la cui radice, l'«*affectus collegialis*», risale a Gesù Cristo²¹. Tra questi si possono ricordare qui: la diffusione universale delle Conferenze Episcopali nazionali, che con la dovuta approvazione della Santa Sede sono ormai un organo importante per la struttura orga-

18. La formulazione usata da «*Lumen gentium*», n. 22 («...quam semper libere exercere valet») ha, evidentemente, un significato dogmatico e giuridico, non morale: il Romano Pontefice non ha il dovere di seguire una determinata via per esercitare la sua suprema autorità nella Chiesa e non ha bisogno del consenso dei Vescovi. Altro è il problema morale: anch'egli è tenuto all'onestà morale ed è legato alla Rivelazione; deve inoltre agire, come precisa la «*Nota praevia*» «*intuitu boni Ecclesiae*». Di questo risponde, però, alla propria coscienza ed a Gesù Cristo; e sarà giudicato dalla storia della Chiesa.

19. Cfr. «*Nota praevia*», n. 3.

20. Cfr. la nota 8 e il n. 23 di «*Lumen gentium*».

21. Vedi la nota 17. Si può ricordare, inoltre, l'insegnamento del «testamento» di Gesù (cfr. Giov. 17, 21-23): il dovere dello «spirito di comunione» diventa tanto più grave quanto maggiore è la missione di annunciare e rendere credibile il Vangelo di Cristo, che incombe sui successori degli Apostoli.

nizzativa della Chiesa; i Concili particolari; le missioni, e l'aiuto reciproco tra le Chiese particolari anche di diversi continenti. Soprattutto il Sinodo dei Vescovi, che è un segno particolarmente valido della cura che hanno e devono avere i singoli Vescovi per il bene della Chiesa universale²².

Altri organi si potranno introdurre, per attuare e rendere manifesto questo «*affectus collegialis*», come sono le organizzazioni continentali e linguistiche dei Vescovi (es. Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, C.E.L.A.M., ecc.). La loro estensione geografica, la loro composizione interna, i loro rapporti ed i rapporti con altri organi sono lasciati molto indeterminati, appunto per rispettare la diversità delle situazioni e la libertà dei Vescovi che ne sono membri responsabili con la loro personalità.

Anche la collaborazione degli altri fedeli, presbiteri e laici, della quale parla il n. 37 di «*Lumen gentium*» sottolinea un dovere dei Vescovi, ma non attribuisce un particolare diritto.

Per questo non sarà inutile dire una parola su Collegialità e spirito di comunione.

III. COLLEGIALITÀ EPISCOPALE E SPIRITO DI COMUNIONE

La collegialità episcopale, sopra descritta e precisata, non sarebbe pienamente compresa, se ci si limitasse agli aspetti giuridici. Bisogna tener presente anche lo «spirito di comunione» tra i membri della Chiesa, insegnato e voluto dal Concilio. Esso non si limita alla «collegialità episcopale»: tali sono, ad esempio, i Consigli presbiterale e pastorale, o quanto viene detto nel n. 37 della Costituzione «*Lumen gentium*» circa i rapporti dei Vescovi con i laici e nel Decreto «*Perfectae Caritatis*» circa i rapporti dei Vescovi con i religiosi.

Lo spirito di comunione, ben distinto dalla collegialità episcopale in senso stretto e dallo «*affectus collegialis*», si basa sulla eguaglianza e le particolari relazioni «familiari» («famiglia di Dio» è detta la Chiesa) che il Battesimo introduce nell'«uomo nuovo» che viene incorporato a Cristo e alla Chiesa. Lo spirito di comunione stimola i Vescovi ad introdurre organi e metodi adatti per questo contributo molto importante al bene della Chiesa²³. Il testo con-

22. Anche la introduzione di Vescovi residenziali nelle Congregazioni romane deriva dallo «*affectus collegialis*».

23. Cfr. G. BERTRAMS, *De gradibus «Communione» in doctrina Concilii Vaticani II*, citato nella nota 17.

ciliare non precisa, però, né il loro numero, né la loro composizione, né i loro rapporti con altri organi: tutto questo è lasciato indeterminato, sempre per rispettare la diversità delle situazioni, la libertà e la personalità dei singoli Vescovi. La Costituzione Apostolica «*Ecclesiae sanctae*» e documenti successivi della Santa Sede danno norme e stabiliscono linee direttive²⁴.

Sarebbe, però, un errore dedurre dalla promozione conciliare dello «spirito di comunione» nella Chiesa, o dall'invito esplicito ad istituire alcuni organi, un *diritto* dei fedeli alla istituzione di singoli organi oppure a farne parte anche solo con metodi rappresentativi. Il Concilio è ugualmente preoccupato di promuovere la collaborazione di tutti i battezzati, e specialmente di coloro che hanno maggiori responsabilità, come i presbiteri o i religiosi, al bene della Chiesa e di rispettare la libertà dei Vescovi per il loro particolare rapporto con Gesù Cristo. La «collegialità episcopale» riguarda tutti i Vescovi e solo i Vescovi, o quelli che sono stati ad essi equiparati dall'autorità e dalla Tradizione della Chiesa; lo «spirito di comunione», che deve permearla, riguarda tutti i battezzati, quindi anche i Vescovi, ma è una cosa diversa dalla collegialità^{24 bis}.

IV. SPIEGAZIONE DELLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE

L'insegnamento conciliare non si limita a determinare i concetti riguardanti la collegialità episcopale ed alcune forme di attuazione; ne dà anche una spiegazione, anzi una duplice spiegazione.

Riprendendo un concetto già affermato nel Concilio Vaticano I e che il Concilio Vaticano II riafferma nel numero 23 della Costituzione «*Lumen gentium*», il Concilio così insegna: «La unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con Chiese particolari e con la Chiesa universale. Il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei

24. La Costituzione Apostolica «*Ecclesiae sanctae*» determina appunto il diritto, secondo le linee direttive del Concilio.

24 bis. Si deve notare il significato attribuito dal Concilio alle parole «tutti battezzati». In primo luogo si tratta di tutti i battezzati aderenti alla Chiesa cattolica (gli ortodossi sono validamente battezzati, ma non sono compresi in questo «tutti»; e una osservazione simile si deve fare per le varie categorie di aderenti alla Riforma, anche quando sono validamente battezzati). «Tutti i battezzati» significa che nessuno è escluso per principio, non che tutti hanno diritto od hanno diritto uguale; ciò può e deve essere determinato ulteriormente.

fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, nelle quali e dalle quali è costituita l'una e l'unica Chiesa cattolica. Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unità»²⁵. Questa è la spiegazione della collegialità episcopale mediante i suoi principi visibili.

Nel n. 22 ne viene data una spiegazione ancora più profonda, sottolineandone un principio invisibile: «Questo Collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e l'universalità del Popolo di Dio, in quanto invece è raccolto sotto un solo capo, significa l'unità del gregge di Cristo. In esso, i Vescovi, rispettando fedelmente il primato e la (particolare) preminenza del loro Capo, esercitano la propria potestà per il bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mentre lo Spirito Santo costantemente consolida la sua struttura organica e la sua concordia»²⁶.

Si sarebbe in linea completamente con l'insegnamento conciliare sottolineando che principio di unità collegiale è Gesù Cristo, unico Capo invisibile della Chiesa, suo Corpo, nelle di lei tre situazioni di Chiesa militante, purgante, trionfante; il Romano Pontefice ed i singoli Vescovi lo rendono presente nella Chiesa militante ciascuno a suo modo, e lo Spirito Santo non ha altra missione che di rapportare la Chiesa militante, ed in essa il Romano Pontefice ed i Vescovi, a Gesù Cristo e attraverso Lui al Padre, rendendoli adeguati alla loro vocazione cristiana²⁷.

Principi visibili e principi invisibili della «Collegialità episcopale» si uniscono, quindi, in un *unico principio: il primato universale di Gesù Cristo*.

25. «Lumen gentium» n. 23.

26. «Lumen gentium» n. 22. L'espressione latina usata dal Concilio per indicare il primato del Romano Pontefice («primatum et principatum Capitis fideliter servantes») è stata tradotta in italiano: «rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro «Capo». Potrebbe essere esattamente tradotta dicendo: «particolare preminenza...», perché questo è esattamente il senso dell'espressione conciliare.

27. Qui si inserirebbe bene una parola per indicare la particolare missione affidata ai cristiani dalla volontà salvifica divina: i cristiani hanno la missione di far conoscere ed amare Gesù Cristo, rivelatore del Padre, e attraverso Lui condurre tutti gli uomini a Dio, Padre di Cristo; questo non lo possono fare perfettamente se non vivendo nella Chiesa di Cristo, quindi se non in comunione con i Vescovi, successori degli Apostoli, e con il Capo del Collegio episcopale, il Romano Pontefice successore di Pietro: a questo ordina il dono dello Spirito Santo.

V. ALCUNE CONSEGUENZE DELLA DOTTRINA CONCILIARE CIRCA LA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE

Avendo esposto con qualche ampiezza la dottrina del Concilio circa la collegialità episcopale, un lettore attento è capace da sé di ricavarne le conseguenze necessarie, e quindi di giudicare le varie dottrine teologiche che vengono proposte e le loro conseguenze pratiche. L'insegnamento conciliare non solo non esclude, ma anzi domanda spiegazioni teologiche per essere presentato come ragionevole e derivante dall'autentica dottrina conciliare: sono quindi da lodare i teologi che si sono accinti a questo compito ecclesiale.

Bisogna, però, evitare un duplice pericolo:

1.º) far prevalere un proprio principio filosofico, di filosofia sociale, su dati positivi risultanti evidentemente dalla Rivelazione scritta e dalla storia della Chiesa, interiormente sempre assistita dallo Spirito Santo;

2.º) ricondurre il pensiero ed il voler di Gesù Cristo circa la collegialità alla comprensione ed all'esercizio che la Chiesa ne ha avuto nei primi secoli (quanti?).

Il problema teologico non è quello storico; ma di comprendere la collegialità episcopale ed il suo esercizio *dopo* il Concilio Vaticano I e la sua definizione del primato pontificio²⁸.

Noi non ci proponiamo qui di dare una spiegazione teologica o di rilevarne le conseguenze dogmatiche, ma soltanto di sottolineare qualche conseguenza necessaria della dottrina conciliare, che deve essere sempre tenuta presente perché una dottrina teologica sia corretta.

1) Una prima conseguenza: sarebbe un errore presentare la *forma collegiale* di esercizio dell'autorità suprema nella Chiesa come l'unica o la prevalente secondo il pensiero e il volere di Gesù Cristo sulla Chiesa. La scelta tra una *forma personale* o una *forma colle-*

28. Per quanto riguarda una spiegazione teologica si può citare qui Urs von BALTHASAR, *Le complexe antiromain* (traduzione francese; Paris, Apostolat des éditions, 1976).

Non avendo potuto usare l'edizione originale tedesca, rimando alla traduzione francese, che è stata rivista dall'autore. La traduzione italiana della «Querianiana» di Brescia è troppo difettosa, e non offre nessuna garanzia.

Sia permesso ricordare qui anche un articolo personale: C. COLOMBO, *Il Collegio episcopale e il primato del Romano Pontefice*, riprodotto in «*Scritti teologici*», pp. 237-259 (Venegono Infer., 1966).

giale di esercizio della suprema autorità appartiene al Romano Pontefice, il quale agisce liberamente²⁹ secondo le necessità della Chiesa che variano nel corso dei secoli.

Questo risulta in modo molto chiaro sia dal n. 22 di «*Lumen gentium*», che mette sullo stesso piano l'autorità del solo Romano Pontefice e quella del Collegio dei Vescovi, sia dalla «*Nota praevia*», che determina le forme di esercizio dell'autorità suprema visibile nella Chiesa.

Ne deriva che Gesù Cristo non ha fissato in modo univoco le forme di esercizio della suprema autorità nella Chiesa: la forma personale o la forma collegiale si possono succedere nel tempo e nello spazio secondo il variare dei tempi e delle situazioni. Egli ha voluto avere bisogno degli uomini ed ha lasciato determinare questo dagli uomini, ed innanzi tutto dal suo Vicario. La cosa non ci meraviglia: per quanto consta a noi, ha lasciato un poco indeterminato anche il rapporto fra l'Antica e la Nuova Alleanza, altrimenti non si spiegherebbe il «*Concilio di Gerusalemme*».

Ed i teologi faranno bene a non ritenersi più intelligenti di Gesù Cristo.

2) L'«*affectus collegialis*» e lo «*spirito di comunione*», che devono animare la collegialità episcopale ed i rapporti tra i membri della Chiesa, non danno mai luogo ad un vero diritto giuridico; ma possono contribuire notevolmente a far individuare l'opportunità di una forma personale o di una collegiale di esercizio della suprema autorità.

L'opportunità maggiore o minore dovrà essere valutata secondo criteri «ecclesiali», le necessità o esigenze od opportunità della Chiesa, non secondo criteri «naturali» o «civili» (es. le forme di attuazione e di esercizio di una autorità politica: forma democratica o altre forme). Sarebbe un errore trasferirle alla Chiesa concezioni e criteri derivanti da ideali «politici» e «civili», o comunque «naturali»: ciò significherebbe dare un valore preminente, nella concezione della Chiesa di Cristo, al pensiero ed alla volontà dell'uomo in confronto col pensiero e la volontà positiva di Gesù Cristo, come ci sono manifestati dalla Rivelazione e dai suoi organi autentici. E' l'errore in cui possono cadere gli storici, quando giudicano la storia della Chiesa in base a criteri puramente «naturali», dimenticando i fattori soprannaturali.

29. Il significato della espressione conciliare «libere exercere» («*Lumen gentium*», n. 22) è stato spiegato nelle note 12 e 18.

3) Se il testo conciliare non contiene nulla che attribuisca un vero diritto all'esercizio di una forma collegiale piuttosto che personale della suprema autorità, e soprattutto nulla che attribuisca un vero diritto a determinate persone, si deve dire però che esso stimola alla istituzione di *organi e mezzi adatti* che rendano possibile ai fedeli, secondo il grado della loro responsabilità e competenza, di esprimere il loro pensiero circa il bene della Chiesa. Ciò risulta in modo chiaro dal n. 37 della Costituzione «*Lumen gentium*»; toccherà ad altre decisioni della Chiesa determinare questi organi o magari istituirne di nuovi, per rendere efficace la collaborazione. Sappiamo che alcuni documenti hanno istituito alcuni organi o hanno determinato forme di azione collegiale o comunitaria. Altri organi potranno essere istituiti ed altre forme determinate secondo le necessità o le opportunità pastorali dei vari tempi e luoghi, e si può benissimo pensare e dire che, nella situazione attuale, una forma in qualche modo collegiale o comunitaria è più efficace, o più rispondente ai «*segni dei tempi*», che una forma personale. Proprio la flessibilità che ha dato Gesù Cristo all'esercizio della suprema autorità nella Chiesa non la obbliga a seguire una sola determinata via³⁰.

Supremo criterio, perfettamente rispondente alla missione di Gesù Cristo e della Chiesa, sono le necessità ed opportunità pastorali: «*salus animarum suprema lex*». Ogni forma di esercizio della autorità suprema nella Chiesa ha i suoi vantaggi e può avere i suoi limiti: per questo può essere giudicata dalla storia della Chiesa come più o meno efficace, più o meno rispondente alla vocazione cristiana di rappresentare visibilmente il Capo invisibile della Chiesa, che incombe su ogni autorità nella Chiesa. Al Romano Pontefice è demandato, in ultima analisi, il compito di scegliere la forma più rispondente alla situazione di un determinato momento storico, e da Gesù Cristo sarà giudicato³¹.

Bisogna, però, ricordare che qualsiasi istituzione nella Chiesa mancherebbe al suo compito e si fossilizzerebbe quando non fosse animata dall'amore che vive nel cuore di Gesù Cristo e dall'amore per Lui: amore del Padre e dello Spirito Santo, amore della Chiesa da Lui fondata, e innanzi tutto amore personale per Lui, amore

30. Si vedano nell'articolo citato di G. Bertrams («La collegialità episcopale») le ragioni che rendono oggi opportuna una estensione delle forme collegiali di esercizio dell'autorità.

31. Cfr. Giov. 5,22: «Il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso al Figlio ogni giudizio».

di tutti gli uomini da Lui redenti e innanzi tutto amore per i cristiani: «qui autem suorum, maxime domesticorum curam non habet fidem negavit et est infideli deterior»³².

S. Ambrogio, commentando il passo della finale del Vangelo di Giovanni nel quale viene riportata la triplice domanda di amore che Gesù rivolge a Pietro, dice che Egli ha rivolto a Pietro la sua richiesta non perché ignorasse l'animo di Pietro, ma perché lo lasciava come «Vicario del suo amore»³³. Così è del Romano Pontefice e dei Vescovi, e di ogni cristiano nella Chiesa; così di ogni forma personale o collegiale di esercizio della suprema autorità. Nella Chiesa vi sarà sempre, per promessa di Gesù Cristo una misura sufficiente di amore perché essa possa essere la sposa e il Corpo mistico di Cristo in modo che le porte dell'inferno non abbiano a prevalere (cfr. Mt. 16, 18); ma non vi è nessuna promessa che in ogni momento ne avrà una misura ottimale: questa dipende anche dai singoli cristiani³⁴.

32. 1 Timoteo, 5,8.

33. AMBROGIO, Expl. in Lucam, l. X, n. 175.

34. Particolari conseguenze ne derivano anche circa la missione e la responsabilità dei cristiani: a chi più ha ricevuto, più sarà domandato.